

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VENAROTTA

(Prov. di Ascoli Piceno)

Contratto d'Appalto Congiunto in modalità elettronica per affidamento della progettazione definitiva/esecutiva (unico livello) e lavori di realizzazione di struttura temporanea in acciaio e relative opere edili, da adibire a palestra a servizio del plesso scolastico del comune di Venarotta

CIG:- CUP.....

L'anno (.....), il giorno (.....) del mese di

....., presso la Residenza Municipale di Venarotta, , nell'Ufficio di Segreteria

Comunale. avanti a me Dott. Grelli Pierluigi, Segretario comunale, ufficiale rogante ai

sensi dell'art.97 del D.lgs.267/2000 si sono costituiti:

- per il **Comune di Venarotta**, con sede in Venarotta, via Euste Nardi n.39, codice fiscale: 80004310449,

partita iva: 00357520444, il **Geom. Gino Santoni**, (c.f. SNTGNI70M31L728E) nato a Venarotta (AP) il

31/08/1970, domiciliato per la carica presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di

Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito denominato "**Comune**";

- per l'Impresa "....." con sede legale in (.....),

....., c.f. e p.i.:, il signor,

(c.f.) nato a (.....) il/...../....., domiciliato per la

carica ove sopra, presso la sede legale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità

....., della soprannominata Impresa, di seguito denominato "**Appaltatore**".

Detti componenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, con questo atto

premettono quanto segue:

- questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici del 24.08.2016 - 26.10.2016 che

hanno causato danni significativi su tutto il territorio comunale;

- in data 30.10.2016 si è registrata una nuova fortissima scossa che ha aggravato la preesistente situazione di emergenza;

- in data 18/01/2017 si sono registrate nuove e conseguenti forti scosse che hanno aggravato la preesistente situazione di emergenza;

- in conseguenza di tali fenomeni eccezionali si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;

- si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;

- a seguito di sopralluoghi del personale della Protezione Civile, è scaturito il seguente giudizio di agibilità relativamente all'edificio comunale adibito a scuola media e palestra:

EDIFICIO	GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI
scuola media: via V. Valentini 50 - Palestra	INAGIBILE (E)

- conseguentemente, sono state emesse le relative ordinanze sindacali, ultima delle quali la n. 62 del 29/11/2016, che viene richiamata integralmente per fare parte integrante e sostanziale del presente atto , con la quale, veniva disposto:

[...]

DICHIARA

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati:

- l' inagibilità della palestra comunale della scuola media di via V. Valentini 50 e dei locali siti al piano terra della stessa concessi a titolo gratuito alle Associazioni: "MELAGIOCO" e "SOTTOSOPRA" con convenzione Rep. N. 544/2016;

ORDINA

- l'interdizione all'accesso e all'uso della palestra della scuola media di via V. Valentini 50 e dei locali siti al piano terra della stessa, concessi a titolo gratuito alle Associazioni: "MELAGIOCO" e "SOTTOSOPRA" con convenzione Rep. N. 544/2016;

DANDO ATTO

che il presente provvedimento è suscettibile di successive integrazioni, modifiche, revoche conseguenti ad eventuali mutamenti

delle condizioni di fatto.

[...]

- a fronte di tale situazione emergenziale si esponeva al Soggetto Attuatore Ministero dell'Istruzione il fabbisogno di moduli scolastici in attuazione della Ordinanza n.33 del 11/07/2017, nella fattispecie di una palestra da adibire ad uso temporaneo scolastico;

- il MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, trasmetteva a questo Ente il **Decreto del**

Direttore Generale n. 432 del 2017 ad oggetto: *Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri*

4 aprile 2017, n. 444. Richiesta relativa a strutture modulari. Comune di Venarotta. Trasmissione

DDG n. 432 del 2017 di concessione delle risorse per la realizzazione di una struttura modulare da

adibire a palestra a beneficio della scuola primaria, dichiarata inagibile in conseguenza degli eventi

sismici del 2016 e del 2017;

- con **delibera di consiglio comunale n. 27 del 26/10/2017** si approvava il **progetto di fattibilità** ad oggetto "O.D.P.C.M. n.444 del 04.04.17 - "Lavori di realizzazione e congiunto affidamento della **progettazione, di struttura temporanea in acciaio e relative opere edili, da adibire a palestra a servizio del plesso scolastico del Comune di Venarotta AP**" per l'importo complessivo di Euro **159.300,00** di cui Euro **125.670,00** per lavori e forniture, Euro **4.330,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro **29.300,00** per somme a disposizione;

- con **delibera di C.C. n. 7 del 06/03/2018**, veniva approvato, il programma triennale OO.PP. 2018-2020 con l'inserimento dell'intervento in oggetto, nell'elenco annuale 2018;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica **n. 46 del 28/03/2018**, tra l'altro, veniva disposto:

[...]

- **di avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario congiunto di progettazione

definitiva/esecutiva (unico livello) ed esecuzione lavori di cui al progetto denominato "Lavori di realizzazione e

congiunto affidamento della progettazione definitiva/esecutiva (unico livello), di struttura temporanea in

acciaio e relative opere edili, da adibire a palestra a servizio del plesso scolastico del Comune di

Venarotta AP", approvato con delibera di consiglio comunale n. 27 del 26/10/2017;

• di attribuire alla SUA della provincia di Fermo, in forza della "Convenzione per il conferimento delle funzioni di

Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)" sottoscritta tra gli Enti in data 09/01/2018 lo svolgimento delle attività di

selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1;

[...]

• con nota acquisita al protocollo comunale al n. 7645 del 12/09/2018 la SUA della Provincia di Fermo,

ha comunicato che con propria determinazione n. 361 (R.G. n. 779) del 12/09/2018 i lavori in

oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta "Favaretti srl", con sede in Via

Quinta Strada 5/7,35023, Bagnoli di Sopra (PD) – P.I. 04105120283, per l'importo contrattuale di

Euro 134.914,02 di cui Euro 4.330,00 per oneri della sicurezza, il tutto IVA esclusa, giusto ribasso

percentuale del 0,20% offerto dall'operatore e alle condizioni offerte in sede di gara;

• con la medesima nota la SUA della provincia di Fermo, ha trasmesso l'avviso di esito di procedura

aperta (definitivo ed efficace), pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo ente dal 12/09/2018 al

27/09/2018;

• con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. del, si prendeva atto dell'avvenuta

aggiudicazione definitiva ed efficace e si approvava lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

le parti convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 – Premessa

La premessa narrativa é parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituisce il primo

patto. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale la seguente documentazione: Elaborati

progettuali posti a base di gara, Disciplinare di gara, DGUE, Polizze e garanzie, offerta tecnica ed offerta

economica.

I summenzionati documenti, unitamente al Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

ART. 2 – Oggetto

Il Geom. Gino Santoni, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune intestato nel cui nome e nell'interesse del quale dichiara di operare e di agire, conferisce all'Impresa

“.....” con sede legale in (.....),

....., c.f. e p.i.:, rappresentata dal signor

....., (c.f.) nato a (.....) il

...../...../....., che accetta, **l'appalto congiunto** della progettazione definitiva/esecutiva (unico

livello) e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una “**struttura temporanea in acciaio e**

relative opere edili, da adibire a palestra a servizio del plesso scolastico del comune di Venarotta-

CIG:**CUP**”

ART. 3 – Corrispettivo

Il **Comune** pagherà all'**Appaltatore**, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo stabilito in complessivi **Euro 134.914,02** (.....) così suddiviso:

Euro 125.418,66 per esecuzione lavori

Euro 4.330,00 per oneri della sicurezza

Euro 5.165,36 per la progettazione definitiva/esecutiva

Il tutto oltre IVA ai sensi di legge e contributo integrativo se dovuto, somma risultante dall'applicazione del ribasso percentuale dello 0,20% di cui all'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice dei Contratti, e dell'art. 43, comma 6 del Regolamento e, pertanto, l'importo predetto è fisso ed invariabile, ai sensi dell'art. 59 c. 5-bis secondo periodo del D.lgs. 50/16;

Il corrispettivo come sopra determinato, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale

esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza

alle normative applicabili e alle disposizioni del presente contratto e di tutti i documenti contrattuali e di

gara.

È comunque riservata al Comune, ex art. 106 comma 12 d.lgs 50/16, in sede di svolgimento dei lavori, la

possibilità di introdurre varianti in aumento o in diminuzione entro il limite di un quinto in più o in meno

dell'importo contrattuale e l'esecutore è tenuto alla esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del

contratto stipulato senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva né potendo accampare diritti e pretese di

sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

L'appaltatore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o benestare

scritto del Direttore dei Lavori e del Comune, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto all'esecutore

in caso di esecuzione di prestazioni non autorizzate.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità Giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire

tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità ovvero offerta di

protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio

rappresentante, agente o dipendente.

ART. 4 – Prezzo chiuso

Per tutta la durata del contratto d'appalto non sono previste clausole di revisione prezzi ovvero

indicizzazioni.

ART. 5 — Pagamenti

L'appalto sarà contabilizzato a corpo.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è prevista una anticipazione del 20% dell'importo del

presente contratto da versare all'esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, laddove

richiesto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita

garanzia, fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale

	applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.	
	L'anticipazione è recuperata in occasione della prevista rata di saldo.	
	L'anticipazione, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti	
	e, in tale caso, spettano al Comune anche gli interessi legali sulle somme anticipate.	
	Il pagamento del restante importo contrattuale avverrà a saldo a conclusione dei lavori.	
	Il saldo del corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà attestato e si intenderà maturato con l'emissione	
	del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione che dovrà essere redatto entro	
	il termine di 30 giorni dalla certificata ultimazione dei lavori.	
	L'Appaltatore potrà emettere fattura solo successivamente all'emissione del relativo Certificato di	
	Regolare Esecuzione.	
	I corrispettivi saranno liquidati a 30 (giorni) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC	
	con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di cui	
	all'art. 2 comma 9 DLgs 262/06 come modificato dalla Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, art. 1, comma	
	986.	
	Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice	
	IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.	
	Il pagamento della rata di saldo, che non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi	
	dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile, sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia	
	fideiussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 235, comma 2, del DPR 207/2010, entro 30	
	giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	La rata di saldo verrà liquidata previa acquisizione:	
	a) delle dichiarazioni di conformità degli impianti;	
	b) della certificazione dei materiali.	
	Resta inteso che il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è	
	comunque subordinato alla somministrazione in cassa delle somme necessaria da parte del soggetto	

finanziatore MIUR di cui al Decreto del Direttore Generale n. 432 del 2017.

ART. 6 — Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia di tutti gli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito ai sensi dell'art.

103 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva di Euro come risulta dalla polizza

fidejussoria n. del/...../....., rilasciata dalla compagnia

..... Tale garanzia verrà svincolata ai sensi di legge (art. 103 D.lgs.

50/2016) e di quanto indicato nei documenti di gara.. Nel caso di inadempienze contrattuali

dell'appaltatore, Il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità sulla stessa e l'appaltatore dovrà

reintegrarla nel termine che gli sarà fissato.

ART. 7 — Polizze assicurative

L'Appaltatore, ha presentato ai sensi dell'art.103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 polizza assicurativa a

copertura dei danni che possono essere subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione

dei lavori. n. del/...../....., rilasciata dalla compagnia

..... per una somma assicurata pari ad **Euro** (pari

corrisponde all'importo del contratto) comprensiva di responsabilità civile (RCT) con massimali assicurati

per sinistro/ persona/cose minimo di 500.000,00 Euro.

Essendo previsto un periodo di garanzia, all'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi del

predetto dell'art.103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore si impegna, a sostituire la sopra

menzionata polizza con apposita polizza che tenga indenne il Comune di Venarotta da tutti i rischi

connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o

rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte

dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante

Alla stipula del presente contratto l'Appaltatore ha consegnato copia della propria polizza di

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria

competenza n. [_____] rilasciata dalla [_____] in data [_____] , con validità per tutta la

durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore, ha presentato la dichiarazione della compagnia di assicurazioni _____-in data

_____ di impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale in favore del

progettista con riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.lgs 50/2016

Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o

omissioni nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che abbiano determinato a carico della

stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza del professionista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi

che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia

dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati.

La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal

pagamento delle competenze professionali di progettazione.

ART. 8 — Consegna e termini di esecuzione dell'intervento

La consegna dei lavori verrà effettuata con apposito verbale.

Tutte le prestazioni comprese nell'appalto dovranno essere completamente ultimate inderogabilmente

entro 69 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna secondo quanto stabilito nei documenti di

gara integrato dalle migliorie proposte dall'Appaltatore in sede d'offerta.

In detto termine, sono compresi anche i tempi occorrenti per la redazione degli elaborati progettuali

costruttivi, migliorativi e/o di dettaglio, l'impianto dei cantieri, per ottenere le autorizzazioni necessarie alla

esecuzione delle opere e ogni altro adempimento preparatorio necessario prima dell'effettivo Inizio dei

lavori.

ART. 9 — Penali

Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, verrà applicata una penale

fissata: in Euro € 200,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo eccedente il termine per l'esecuzione dei lavori, comunque complessivamente non superiore del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, fatte salve le clausole di cui i limiti di cui al D.lgs. 50/2016 ed ai casi di proroga e sospensione.

L'importo complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della emissione del titolo di spesa a saldo o nel primo stato di avanzamento utile, qualora la Direzione Lavori preveda che la capienza nel titolo di spesa a saldo non sia sufficiente.

Il progetto definitivo/esecutivo sarà soggetto all'approvazione da parte del Comune di Venarotta.

ART. 10 — Proroghe e sospensioni

In relazione ai termini di esecuzione dell'appalto di cui al precedente articolo sono ammesse sospensioni e proroghe, nei casi, modi, limiti e disposizioni fissate dalla normativa vigente.

In caso di sospensioni l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto per compensi od indennizzi di sorta, fatto salvo che il termine ultimo di esecuzione dei lavori sarà prorogato in funzione della durata effettiva delle eventuali sospensioni.

ART. 11 — Progettazione

L'Appaltatore redigerà il progetto di dettaglio (unico livello definitivo/esecutivo) e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione delle opere, così come tutti gli eventuali rilievi di cantiere che a tal fine si rendessero necessari presso la sede dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, sia generali sia particolari, che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta anche in relazione al reperimento delle aree per l'installazione degli impianti di cantiere, nonché di aver attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa.

L'adozione delle migliorie proposte dall'Appaltatore è subordinato all'adeguato sviluppo progettuale, da eseguirsi a completa cura e spese da parte dello stesso, ed alla preventiva approvazione da parte del Comune.

Nessuna variante al progetto complessivo dell'oggetto del presente contratto potrà essere considerata

necessaria ed eseguita senza specifico ordine del Comune, e quindi nessuna indennità potrà essere

richiesta dall'Appaltatore a tale titolo.

In caso di variante, ove si rendesse necessario stabilire nuovi prezzi, questi saranno determinati ai sensi

di legge.

In ogni caso l'Appaltatore non potrà eseguire varianti, aggiunte o diminuzioni ai lavori appaltati senza

ordine o benestare scritto della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, secondo le

rispettive competenze.

Il comune, si riserva, in sede esecutiva, di introdurre varianti nell'esecuzione dei lavori in aumento o

diminuzione, entro il limite di legge di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, e l'Appaltatore

avrà l'obbligo di assoggettarvisi alle medesime condizioni del contratto.

Nulla sarà dovuto all'Appaltatore qualora la stessa esegua di sua iniziativa lavori non contemplati nel

presente contratto e nei suoi allegati.

ART. 12 – Condotta dei lavori - Attrezzature e macchinari – Autorizzazioni

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle

necessità ed agli obblighi assunti con il presente atto, ed alla programmazione dei lavori nel rispetto di

quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato Generale.

Tutti i macchinari e l'attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona esecuzione dei lavori sarà fornito

dell'Appaltatore.

L'appaltatore stesso dovrà provvedere, ad esclusiva sua cura e spese, alla manutenzione, alle

riparazioni, al trasporto, alla custodia dei propri macchinari ed attrezzi ed alla fornitura di quanto altro

fosse necessario per il loro impiego.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese e gli adempimenti per l'ottenimento delle autorizzazioni

necessarie per l'inizio e l'esecuzione dei lavori, in base a norme di legge o regolamentari, da richiedere

agli organi di vigilanza competenti in base al tipo di lavoro da eseguire.

ART. 13 – Verifiche in corso d’opera - ultimazione dei lavori, - collaudo - ecc.

Il comune potrà a proprio insindacabile giudizio, con personale proprio o all'uopo incaricato, effettuare visite di verifica e collaudo in corso d’opera in qualunque momento, fermo restando che detti eventuali controlli e verifiche eseguite dal Comune non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati.

Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune di Venarotta.

Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per accertare l’intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate in sede di verifica, ovvero per ulteriori operazioni di collaudo resesi necessarie dai difetti o mancanze riscontrate; tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’Appaltatore.

L’appaltatore è tenuta a dare formale comunicazione di ultimazione dei lavori, cui seguirà, l’emissione del Certificato di ultimazione dei lavori da parte della Direzione Lavori.

E’ prevista la facoltà di emettere certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 237 del Regolamento DPR 207/2010.

Le opere saranno prese in consegna dal Comune di Venarotta solo nel caso in cui il giudizio definitivo sull’esecuzione dei lavori risulti positivo.

La presa in consegna dell’opera si intenderà effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’Appaltatore e con le garanzie di cui all’art. 1667 del c.c. per i vizi e le difformità dell’opera e al D.P.R. 24/05/1988 n.224 per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera, o comunque incorporati e facenti parte dell’opera stessa.

ART. 14 – Difetti di costruzione

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Generale, l’Appaltatore dovrà demolire e rifare, a sue spese, gli eventuali lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Qualora l’appaltatore non ottemperi l’ordine ricevuto, il Comune procederà d’ufficio alla demolizione ed al

rifacimento delle opere, addebitando gli oneri relativi allo stesso. Qualora il Comune presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie verifiche. Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica.

ART. 15 – Periodo di garanzia

Dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, è previsto un periodo di garanzia di 24 mesi durante il quale il Comune di Venarotta potrà pretendere ulteriori interventi sui lavori eseguiti qualora questi presentino difetti; nel caso l'Appaltatore dovrà procedere agli interventi richiesti, senza aver diritto a compensi aggiuntivi, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte del Comune, fermo restando il diritto del Comune stesso di rivalersi per le eventuali spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 — Ulteriori disposizioni

Tutti i lavori contemplati nel presente contratto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e, l'Appaltatore, dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze. In proposito, nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all'Appaltatore in caso di lavorazioni eseguite in orario notturno. L'appaltatore dovrà fornire, a lavori eseguiti, un fascicolo fotografico delle opere e delle varie fasi di esecuzione.

ART. 17 — Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'articolo 26, Capo III, Titoli I del DLgs 9 aprile 1981, ad applicare ai propri lavoratori dipendenti le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 105, del DLgs 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di applicare e far applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Marche, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nelle Marche durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'eventuale iscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alle Casse edili presenti sul territorio regionale e degli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza

L'Appaltatore infine ha:

- l'obbligo, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti., ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

- l'obbligo di attenersi alle vigenti norme in materia di sicurezza ed alle particolari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e i.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999.

L'appaltatore avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere.

È fatto obbligo all'Appaltatore di esibire, su richiesta della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'Appaltatore sarà avvertito per iscritto di eseguire detti pagamenti e, qualora invitato a provvedervi, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Ente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in

	esecuzione del contratto.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente effettua trattenute su	
	qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del contratto e procede, in caso di	
	crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.	
	Relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, l'Appaltatore è tenuto a depositare prima	
	della consegna dei lavori:	
	a) piano operativo di sicurezza fisica dei lavoratori (POS);	
	b) nominativo del responsabile della sicurezza al sensi del D.lgs 81/2008;	
	c) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;	
	d) nominativo del responsabile della sicurezza nel cantiere;	
	e) nominativo del capocantiere;	
	f) la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi esistenti in	
	ambito aziendale e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, di cui al D.Lg.vo 81/2008.	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla Direzione Lavori gli aggiornamenti della documentazione	
	di cui al punto comma, ogni volta che mutino le condizioni di cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore previa sua formale	
	costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.	
	ART. 18 – Subappalto	
	I lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, previa	
	autorizzazione del nei limiti, alle condizioni e con le modalità fissate dalle leggi e dalle norme vigenti in	
	materia di contratti pubblici in particolare dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.	
	ART. 19 – Recesso e risoluzione del contratto	
	Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di Legge, nonché quelli di cui agli	
	articoli 108 e seguenti del D.lgs. 50 del 19/04/2016 e s.m.e.i.	
	Qualora si verificano le condizioni previste agli artt. 108, 109, 110 del D.Lgs 50/16, il Comune potrà	
	- 15 -	

stipulare un nuovo contratto di appalto con altri operatori ; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 20 – Tracciabilità flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini dell'applicazione della predetta norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fermo restando che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto, il C.I.G. indicato in oggetto, l'appaltatore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono: CONTO CORRENTE C/O - Filiale di IBAN: intestato a “.....”, autorizzati ad operare sul conto (c.f.).

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e/o con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra riportati. L'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente, al Comune, le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale, in difetto, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate al Comune di Venarotta, e, dovranno riportare i codici CIG e CUP indicati nell'oggetto del presente contratto

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in argomento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge medesima.

ART. 21 — Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. dell'art 105, comma 1 del D.lgs 50/2016 e s-m.i., il presente contratto di appalto non può

essere neanche parzialmente ceduto a pena di nullità.

ART. 22 — Cessione del credito derivante dal contratto

L'eventuale cessione del credito derivante da presente contratto è ammissibile alle condizioni ed entro i limiti previsti dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 23 – Accettazione norme protocolli di legalità ed iscrizione all'anagrafe antimafia

Con la firma del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni del **"Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario**

del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza". L'appaltatore dichiara, in particolare, di accettare le seguenti clausole del predetto protocollo:

a) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

Clausola n. 1

"Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziarie di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p."

Clausola n. 2

"Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p."

b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione."

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto

L'appaltatore, dichiara altresì di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni del "**Protocollo di**

Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti Pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno"

del **27/09/2016**. L'appaltatore dichiara, in particolare, di accettare le seguenti clausole del predetto protocollo:

a) In riferimento all'Allegato n.1 del Protocollo di Legalità sopra richiamato:

di aver preso visione dei contenuti del protocollo di legalità sottoscritto fra la prefettura di Ascoli Piceno e le stazioni appaltanti e pertanto si impegna ad accettare e dare applicazione a tutte le disposizioni in esso contenute, nonché alle specifiche clausole di seguito riportate:

Clausola n.1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a

carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto

ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le

predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle

somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n.2

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla stazione appaltante, di

ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei

confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese,

danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità

Giudiziaria".

Clausola n.3

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche

attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella

fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la stazione appaltante e la Prefettura, come previsto dalla precedente

clausola n. 2".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la

Prefettura e la stazione appaltante e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema di penalità ivi previsto".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e

automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione

finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La

sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 6

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

Clausola n. 7

"La stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

b) In riferimento all'Allegato n.3 del "Protocollo di Legalità sopra richiamato:

di aver preso visione e accettare gli impegni scaturenti dalle dichiarazioni che seguono, e che si intendono rese dall'appaltatore, concernenti gli obblighi scaturenti dall'applicazione della normativa anticorruzione:

a) Dichiarazione n. 1: "Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento

darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare

o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

b) Dichiarazione n. 2: “Il contraente prende atto ed accetta che la stazione appaltante è obbligata ad avvalersi della clausola

risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o

dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.

317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-

bis c.p.”.

L'appaltatore dichiara infine che la ditta è iscritta all' “Anagrafe Antimafia degli Esecutori” del Ministero

dell'Interno Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, e che il professionista

incaricato della progettazione è iscritto all' “Elenco speciale dei professionisti” di cui al decreto legge n.

189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge n. 229 del 15 dicembre 2016.

Si dà atto che il presente contratto non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 83, comma 3, lett. e) del

d.lgs. 159/2011 in quanto il valore complessivo non supera € 150.000,00. Il rappresentante legale della

Ditta interessata attesta in questa sede che nei propri confronti e degli altri rappresentanti ed

amministratori della medesima ditta, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di

cui alla normativa sopra richiamata

ART. 24 — Altri obblighi dell'Appaltatore

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed

a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che il

Comune consegna, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più

completa e piena conoscenza. Consegna altresì copia del Codice di Comportamento Comunale

approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013 nonché copia del Piano Triennale Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 8/2018 . L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 25 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto che non si siano potute definire con le procedure dell' "accordo bonario" o dell' "accordo transattivo" previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del DLgs 50/2016 e s.m.i. saranno devolute all'autorità giudiziaria del **Foro di Ascoli Piceno** con esclusione di ogni forma di arbitrato.

ART. 26 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale sopra indicata. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni, nessuna esclusa ed eccettuata dipendenti dal presente contratto di appalto, sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: _____

ART. 27 - Privacy)

Il Comune, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196, e del nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 28 - Spese contrattuali e di registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata,

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI VENAROTTA (Geom. Gino Santoni)

LA DITTA APPALTATRICE “.....” (Il Legale Rappresentante

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Pierluigi Grelli)